

Relazione Illustrativa

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 ha subito, negli anni, numerosi e diversi interventi di riforma da parte del legislatore. Difatti la previsione originaria dell'art. 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* che disponeva, a decorrere dalla successiva legislatura, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è venuta meno con il successivo decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disponendo all'art. 9 la soppressione delle competenze in materia di "ordinamento sanitario" e "tutela della salute umana e sanità veterinaria" e prevedendo, al contempo, mediante l'introduzione dell'art. 47 bis al citato decreto legislativo n. 300 del 1999, l'istituzione e le attribuzioni del Ministero della salute. Pertanto, a seguito di tale intervento legislativo, la previsione originaria di un unico Ministero, tra l'altro mai attuata, è venuta meno, con la conseguenza che è stato nuovamente separato in due distinti dicasteri: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute. Conseguentemente, ciò ha comportato la mancata entrata in vigore del DPR 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la conseguente adozione di due distinti regolamenti di organizzazione, ancora vigenti, seppur negli anni hanno subito modifiche ed integrazioni: il D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali negli anni è stato interessato da ulteriori interventi legislativi, infatti, nella precedente legislatura, con il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato separato in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale. Considerata la necessità di procedere all'immediata ricognizione delle strutture e all'individuazione del contingente di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 per la parte relativa al trasferimento di funzioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, è stato adottato il D.P.C.M. 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale.

A seguito del sopra richiamato intervento legislativo, continua a trovare applicazione il citato DPR n. 244 del 2004, così come, il predetto D.P.C.M. 30 marzo del 2007.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 376 ha previsto che a partire dal governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nel testo pubblicato all'epoca del decreto legislativo medesimo.

Tale disposizione ha richiesto, all'inizio di questa legislatura, l'adozione del decreto – legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Il predetto decreto legge ha previsto all'art. 1, comma 1, l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed ai sensi dei commi 4 e 6, ha disposto il trasferimento delle funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In linea con dette previsioni normative, questo Ministero a dicembre 2008 prima e, successivamente a marzo 2009, al fine di dare attuazione alle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha presentato lo schema di DPR recante l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridefinendo gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta di almeno il 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine ed il Ministero di destinazione.

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (articolo 1, comma 20), ha altresì previsto alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo, tra i quali, in particolare l'adozione del D.P.C.M. concernente la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8), i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) nonché la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Il primo adempimento è stato espletato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008.

Il secondo adempimento è stato adempiuto mediante l'adozione di un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante i criteri e le modalità di carattere generale per l'individuazione delle risorse trasferite per effetto dell'accorpamento delle predette funzioni in capo ai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, università e ricerca, dello sviluppo economico in data 13 novembre 2008.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, come già evidenziato, è stata promossa in data 10 dicembre 2008 prima e successivamente a marzo 2009 l'adozione del citato regolamento, bloccato in sede governativa in considerazione delle scelte politiche adottate che hanno portato in data 13 novembre 2009 attraverso la legge n. 172 del 2009 all'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, questo Ministero, oggi è chiamato a presentare un nuovo schema di DPR recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in considerazione dell'istituzione con la legge 13 novembre 2009, n. 172 di due distinti dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) nonché al fine di dare attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici previste dal citato art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, commi 8 bis del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La citata legge n. 172 del 2009, all'art. 1, comma 6 prevede che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa"*. Detto provvedimento è stato predisposto in data 13 maggio 2010 e trasmesso per il seguito di competenze al competente Dipartimento degli affari giuridici della Presidenza del consiglio dei Ministri.



Passando quindi all'esame dell'articolato, si fa presente quanto segue

L'art. 1 e 2 del regolamento annunciano le funzioni, attribuzioni il modello di organizzazione del Ministero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita le funzioni di cui *all'articolo 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*. Al riguardo si rappresenta che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero è altresì articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.

Il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento (si precisa che con la nuova dotazione organica i posti di funzione di livello dirigenziale generale passano da 15 a 12. Si veda la dotazione organica allegata al presente regolamento).

Il nuovo assetto è informato, dunque, a criteri di omogeneità e di funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

Per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale, occorre preliminarmente far presente che, al fine di armonizzare e razionalizzare l'esercizio delle funzioni sono stati previsti i seguenti interventi.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha comportato riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale che sono passate da 15 a 12. Sono state, del pari, fortemente ridotte le funzioni di livello dirigenziale non generale, che sono passate da un totale complessivo di n. 262 unità a n. 201 unità con un sostanziale ridimensionamento del numero degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35 per cento sul territorio. Difatti sul territorio viene delineato un assetto più razionale attraverso una migliore all'allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentali e logistiche. Relativamente ai livelli territoriali, in vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 172 del 2009, il disegno è delineato in coerenza con gli assetti organizzativi che si andranno profilando nei processi di integrazione logistico - funzionale tra il Ministero e gli enti pubblici previdenziali, assicurativi e



assistenziali vigilati. Sull'argomento si segnala che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal citato art. 74, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Tali interventi sono stati adottati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché nel rispetto di quanto prescritto da ultimo dall'art. 2, comma 8 - bis, del citato decreto legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ponendosi in linea con il disegno di razionalizzazione e contenimento degli organici perseguito dal legislatore in questi anni.

Interventi di razionalizzazione ex - Area Lavoro e previdenza

Per quanto concerne gli interventi operati presso l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è proceduto alla soppressione della direzione generale delle politiche per l'orientamento e la formazione, trasferendo le competenze presso l'ex direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, adesso, a seguito del processo di riorganizzazione, direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro.

Questo al fine di favorire l'integrazione di politiche passive ed attive con adozione di programmi integrati di intervento, a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano, nonché favorire lo sviluppo di programmi di reinserimento lavorativo. Inoltre si è proceduto alla soppressione della direzione generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione. Per quanto riguarda la soppressione di detta direzione generale, si rappresenta che le relative competenze sono state ripartite in funzione del nuovo assetto organizzativo tra l'attuale DG risorse umane e affari generali, DG comunicazioni e DG mercato (es. la materia relativa agli acquisti di beni e servizi informatici e la predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa



nazionale e comunitaria, e le politiche relative all'individuazione, all'analisi e alla gestione delle reti informatiche e tecnologiche del Ministero, alla pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi e dei servizi delle reti di comunicazione dati, della telefonia fissa e mobile è stata trasferita alla nuova direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica. La gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese e del portale web, ivi compresa la redazione dei contenuti e dei servizi, spetta alla nuova direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex direzione generale per la comunicazione). Allo stesso modo la competenze in materia di sistemi informativi per i servizi al lavoro sono state trasferite alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.

In sintesi sono stati soppressi due uffici di livello dirigenziale generale.

Interventi di razionalizzazione ex – Area solidarietà sociale

Per quanto concerne gli uffici di livello dirigenziale generale gli interventi operati presso l'ex Ministero della solidarietà sociale hanno portato alla soppressione della direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), prevedendo, il contestuale, trasferimento delle prevalenti competenze alla direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale. Al riguardo si precisa che le competenze spettanti all'ex direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS), trasferite alla nuova direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali sono state riviste, tenuto conto delle novità legislative apportate prima dal decreto legge 181 del 2006, che ha fatto venire meno la competenza sulle politiche per la famiglia e sulle politiche per i giovani trasferendola alla PCM e, di recente, dal decreto legge n. 85 del 2008. Inoltre, si segnala che la competenza relativa alla responsabilità sociale delle imprese spettante all'ex direzione generale per l'inclusione, i diritti sociali e le responsabilità sociale delle imprese (CSR) è stata trasferita alla direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, perché più rispondente al disegno organizzativo in atto. Tali interventi si pongono in linea con il disegno complessivo perseguito inteso ad assicurare un accorpamento omogeneo delle funzioni. Tale intervento, non è stato il frutto di mero accorpamento meccanico di funzioni, bensì, il risultato di un'analisi sostanziale delle competenze interne delle singole direzioni accorpate, che ha portato ad una rivisitazione complessiva delle competenze della nuova direzione generale, che ha assunto la denominazione di direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.



In sintesi presso l'ex Ministero della solidarietà sociale è stato soppresso un solo ufficio di livello dirigenziale generale.

Complessivamente presso l'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso l'ex Ministero della solidarietà sociale sono stati soppressi tre uffici di livello dirigenziale generale.

Si precisa che, il nuovo regolamento di organizzazione prevede undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, rappresentate da dieci direzioni generale e da un Segretario generale. Inoltre si rappresenta che il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento (con la nuova dotazione organica i posti di funzione di livello dirigenziale generale passano da 15 a 12)

L'art 3 regola i compiti e le funzioni attribuite al Segretario generale. Il Segretario generale del Ministero, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, al quale l'incarico è conferito ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni*, in conformità a quanto previsto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero esercitando le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attività del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo; b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti delle determinazioni da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale; c) coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonché in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione; d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attività di programmazione, previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrità e trasparenza; e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attività del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; f) coordinamento delle attività di programmazione degli uffici territoriali del Ministero; g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori



(ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, Italia Lavoro S.p.A e l'Istituto Affari Sociali (IAS); h) coordinamento delle attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; i) coordinamento delle attività del Ministero in materia di politiche internazionali relativamente alle materie indicate nel presente comma, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonché la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); l) coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero; m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Presso il Segretariato generale è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, nonché verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

Il Segretario generale svolge altresì funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



L'art. 4 fa riferimento alle attribuzioni della direzione generale per la gestione delle per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, che si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli Uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; coordinamento operativo degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato generale; programmazione e verifica dei risultati conseguiti dagli uffici territoriali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali ivi incluso il personale ispettivo sulla base degli atti di programmazione della direzione generale dell'attività ispettiva; valutazione dei dirigenti del territorio. Politiche del personale e relativa gestione: pianificazione dei fabbisogni, dotazioni organiche, selezione, reclutamento, mobilità, sviluppo e formazione professionale; conferimento degli incarichi dirigenziali per il territorio; trattamento giuridico, economico e di quiescenza; contenzioso e procedimenti disciplinari, recupero del danno erariale; monitoraggio e misure per il benessere psico-fisico del personale; conferimento ed analisi degli incarichi dei dipendenti e collaboratori esterni; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; istruttoria conferimento onorificenze; attività legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza. Amministrazione delle sedi: logistica e coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; servizi generali e manutenzione delle sedi ministeriali; logistica delle sedi territoriali; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione amministrativo-contabile: programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali; spese per il personale fisse ed accessorie; gestione del Fondo Unico di Amministrazione e dei Fondi della dirigenza; programmazione e procedure di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.

L'art. 5, fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali che si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti



dalla legge 7 giugno 2000, n.150; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, di produzione editoriale dell'amministrazione e di raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della *intranet*; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.

L'art. 6, fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro che si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236 e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina

dei contratti di solidarietà, di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del predetto decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'art. 5 della L. 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni; attività giuridico-legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attività di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e art.40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2008, n. 394.

L'art 7 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro che si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale; per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in raccordo con le altre amministrazioni competenti; partecipazione al comitato di cui all'art. 5 e presidenza della Commissione di cui all' articolo 6, nonché supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; attività di analisi e studio in materia di mobbing, nonché raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul



lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternità; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilità dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

L'art 8 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualità dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle



disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attività di promozione dell'occupazione femminile; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

L'art 9 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative che si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa agli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attività in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Covip; vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, Covip, Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilità degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del



finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attività plurime.

L'art 10 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali che si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali; incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro, Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'art 11 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali che si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in



materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attività degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato, consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcol correlati. Attività connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'Impresa Sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attività relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.

L'art 12 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti le politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per i servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

L'art 13 fa riferimento alle attribuzioni della Direzione generale per l'attività ispettiva che si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attività ispettive, ivi inclusa la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e per la logistica; Segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attività derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attività di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ex art. 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; attività di coordinamento del centro studi attività ispettiva; attività inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attività di coordinamento delle vigilanza c.d. speciali; attività di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e *mappatura* dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attività di vigilanza; attività internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.



L'art 14 fa riferimento all'articolazione territoriale del Ministero: la rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in Direzioni Regionali e Territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La rete territoriale degli uffici del Ministero è articolata in Direzioni Regionali e Territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Le Direzioni del lavoro, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi.

Le Direzioni del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali. Le Direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in ufficio mono dirigenziale di livello non generale. Le Direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle autonomie locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, le Direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle Direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento delle attività operative;
- b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
- c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- d) gestione amministrativa delle risorse umane;
- e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
- f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialità dell'azione istituzionale;
- g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
- h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.



Le Direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di 74 ed articolate in uffici mono dirigenziali di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:

- a) coordinamento e razionalizzazione dell'attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
- d) prevenzione e promozione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
- e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- g) mediazione delle controversie di lavoro;
- h) certificazione dei contratti di lavoro;
- i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le Direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della Direzione territoriale del lavoro.

Alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvede ai sensi dell'art 16, del regolamento nel limite massimo di 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5.

All'art. 15 è disciplinata la dotazione organica

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. Con successivo decreto del



Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

L'art. 16 individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta delle direzioni generali interessate sentite le organizzazioni sindacali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione sono individuati nel numero complessivo di nove i posti di funzione di livello dirigenziale non generale. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo, l'art. 17 detta norme in materia di modificazioni di norme e abrogazioni delle disposizioni previgenti e, a chiusura, l'art. 18 contiene le disposizioni finali.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge 23 novembre 2009, n. 172, che ha previsto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economie di spesa.

In particolare, il regolamento *de quo*, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle ulteriori misure di riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale del 10 per cento previste dall'art. 2, comma 8 – bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello e di secondo livello, nonché la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale.

La riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di prima fascia

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rileva che il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, e della solidarietà sociale, prevedeva un numero complessivo di dirigenti di prima fascia pari a 15 unità, di cui:

- n. 10 appartenenti al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione – Servizio di controllo interno);
- n. 5 appartenenti al ruolo del Ministero della solidarietà sociale.

Con il presente regolamento il predetto valore numerico, applicando la riduzione del 20 per cento, viene ridotto al valore complessivo di 12 unità; in proporzione, vengono soppresse due posizioni di livello dirigenziale generale afferenti all' ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e una posizione di livello dirigenziale generale all'ex Ministero della solidarietà sociale.

Ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale: si è proceduto alla fusione delle Direzioni Generali per le politiche per l'orientamento e la formazione e degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione dando origine alla nuova Direzione Generale per le politiche attive e passive per il lavoro, con contestuale riduzione di una posizione di livello dirigenziale generale



(viene soppressa la DG per le politiche per l'orientamento e la formazione). Questo al fine di favorire l'integrazione di politiche attive e passive con adozione di programmi integrati di intervento. Inoltre si è proceduto alla soppressione della Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, le cui competenze sono state ripartite, in funzione del nuovo assetto organizzativo. Per quanto riguarda la soppressione di detta direzione generale, si rappresenta che le relative competenze sono state ripartite in funzione del nuovo assetto organizzativo tra l'attuale DG risorse umane e affari generali, DG comunicazioni e DG mercato (es. la materia relativa ai sistemi informativi del Ministero ivi inclusi gli acquisti di beni e servizi informatici e la predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e le politiche relative all'individuazione, all'analisi e alla gestione delle reti informatiche e tecnologiche del Ministero, alla pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi e dei servizi delle reti di comunicazione dati, della telefonia fissa e mobile è stata trasferita alla nuova direzione generale per le politiche del personale, per l'innovazione, per il bilancio e per la logistica. La gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese e del portale web, ivi compresa la redazione dei contenuti e dei servizi, spetta alla nuova direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali (ex direzione generale per la comunicazione). Allo stesso modo la competenza in materia di comunicazioni obbligatorie è stata trasferita alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro).

Ex Ministero della solidarietà sociale: si è proceduto alla fusione delle Direzioni generali per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS) e per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale nella nuova Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, con contestuale riduzione di una posizione dirigenziale generale (viene soppressa la DG per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese - CSR). Al riguardo si è tenuto conto del trasferimento di alcune competenze, spettanti all'ex Direzione Generale per l'inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alle politiche per la famiglia e per i giovani operato con il decreto legge n. 181 del 2006, nonché per effetto degli interventi operati con il decreto legge n. 85 del 2008. Si precisa che, le competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, sono state trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, in modo da assicurare, sulla base di un'analisi sostanziale delle competenze, il raggiungimento di una maggiore omogeneità nell'assetto delle funzioni.

In sintesi, il nuovo regolamento di organizzazione, per l'area lavoro, previdenza e solidarietà sociale, prevede dodici posti di funzione di livello dirigenziale generale: a) una posizione di livello dirigenziale generale per il Segretario Generale; b) dieci posizioni di livello dirigenziale



generale per i direttori generali (DG per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; DG per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; DG per le politiche attive e passive del lavoro; DG delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; DG per le politiche dei servizi per il lavoro; DG per le politiche previdenziali e assicurative; DG per l'inclusione e le politiche sociali; DG per il terzo settore e le formazioni sociali; DG dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; DG per l'attività ispettiva); c) il posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell'Organismo indipendente di valutazione, già computato nell'ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005, continua ad essere computato nell'ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente regolamento.

La riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi euro 613.359,20 annui, calcolato come segue:

€204.453,20	dirigente generale ex Min. Lavoro e Politiche sociali al lordo degli oneri riflessi	*3	€ 613.359,20
Totale			€ 613.359,60

**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORE GENERALE CCNL – Area I –
Comparto Ministeri 12 febbraio 2010**

Trattamento fondamentale	
Stipendio a bellare annuo lordo, per tredici mensilità	€ 55.397,39
Retribuzione di posizione-parte fissa annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità	€ 36.299,70
Totale trattamento economico fondamentale (A)	€ 91.697,09
Art. 2, comma 2, CCNL - Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Trattamento accessorio	
Retribuzione di posizione-parte variabile annua lorda, comprensiva di tredicesima mensilità	€ 44.459,84
Retribuzione di risultato annuo lordo	€ 11.590,72
Totale trattamento economico accessorio (B)	€ 56.050,56

Art 2, comma 3, CCNL - Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010

TOTALE (A+B)	€ 147.747,65
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione (C)	38,38%
TOTALE Lordo (A+B+ C)	€204.453,20



La riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di seconda fascia

In osservanza alla previsione normativa (art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 74, comma 1, lettera a) del più volte citato decreto legge 112 del 2008 che richiede una riduzione del 15 per cento effettuata sugli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché dell'ulteriore riduzione degli uffici di livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 8 - bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è stata prevista la soppressione di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale (si fa riferimento alle strutture ed ai posti di funzione), che passano pertanto da 262 a 201.

Viene contestualmente definito in 201 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale, ivi inclusi 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione.

I posti di funzione di livello dirigenziale non generale soppressi risultano distribuiti tra i due ex dicasteri nel seguente modo:

- ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed ex Ministero della solidarietà sociale: si è passati da 262 posizioni di livello dirigenziale non generale a 201 (riduzione pari a n. 61 posizioni), sono ricompresi i 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e i 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale presso le Direzioni regionali e territoriali del lavoro (si fa riferimento al nuovo assetto territoriale che verrà definito con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni). Detto intervento è stato adottato sulla base della dotazione organica adottata con il D.P.C.M. 5 ottobre 2005, rimasta in vigore per entrambi i Ministeri anche a seguito del cd. "spacchettamento" ai sensi del decreto legge n. 181 del 2006. In sintesi i posti di funzione di livello dirigenziale non generale vengono distribuiti nel seguente modo: a) n. 74 presso l'amministrazione centrale; n. 9 presso gli uffici diretta collaborazione; n.118 presso il territorio.

Si stima che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa pari a complessivi Euro 6.337.556,91 annui, come rappresentato nella tabella:

€ 103.894,37	dirigente di livello non generale ex Min. Lavoro e Politiche sociali al lordo degli oneri riflessi	*61	€ 6.337.556,91
Totale			€ 6.337.556,90

- Costo unitario annuo lordo dirigenti (ex- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ex Ministero della solidarietà sociale) 103.894,00 per 61 unità = Euro 6.337.556,91 (per il calcolo dei relativi oneri si è fatto riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile – associata alla Fascia B e ad una media pari a circa 5000,00 euro per quanto riguarda la retribuzione di risultato).

**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIAS CCNL Area I –
Comparto Ministeri 12 febbraio 2010**

Trattamento fondamentale	
Stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità	€ 43.310,90
Art. 5, comma 2, del CCNL Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Retribuzione di posizione-parte fissa annua lorda comprensiva di tredicesima mensilità	€ 12.155,61
Art 5, comma 3, del CCNL Area I –Comparto Ministeri 12 febbraio 2010	
Totale (A)	€55.466,51
Trattamento accessorio	
Retribuzione di posizione-parte variabile annua lorda, comprensiva di tredicesima mensilità	€14.612,23 (Fascia B)
Retribuzione di risultato annuo lordo	€5000,00 (Media)
Totale (B)	€19.612,53
Oneri riflessi a carico dell'amministrazione (C)	38,38%
Totale Generale Lordo (A+B+ C)	€103.894,37

In sintesi si precisa che, con il nuovo regolamento, gli assetti organizzativi esistenti sono stati ridotti complessivamente, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale del 20% in attuazione del citato art. 1, comma 404 e dell'art. 74 del citato decreto legge n. 112 del 2008, e del 15% in attuazione del citato art. 74 del decreto legge n. 112/2008 e dell'ulteriore 10% in attuazione dell'art. 2, comma 8 – bis del predetto decreto legge n 194 del 2009, gli uffici di livello dirigenziale non generale. Inoltre si rappresenta che si è proceduto all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, nel rispetto di quanto prescritto dai citato art. 1, comma 404, della legge 296 del 2006, art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'art. 2, comma 8 bis- del decreto legge n. 194 del 2009, rinviando ad un successivo



decreto ministeriale la sola individuazione dei compiti delle unità organizzative in questione secondo quanto previsto dell'art 16 del regolamento in esame.

La riduzione di spesa è stata possibile in ragione di un sostanziale riassetto di funzioni e compiti, procedendo al raggruppamento, secondo un criterio di omogeneità, delle competenze istituzionali svolte, eliminando, in tal modo, le duplicazioni di strutture e costi.

Riassetto del personale addetto a funzioni di supporto

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296, si rappresenta che secondo la rilevazione del conto annuale 2008 il personale utilizzato per funzioni di supporto, presso gli ex - Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della solidarietà sociale eccede il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall' amministrazione, pertanto, occorre preliminarmente ridurre la percentuale nella misura pari al 15 per cento e effettuare un'ulteriore riduzione del 10 per cento in attuazione delle misure di cui al citato art. 74, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 112 del 2008.

Sull'argomento occorre anticipare che, rinviando nel dettaglio al piano operativo di riallocazione allegato alla presente relazione, l'utilizzazione dei dati desumibili dal Conto annuale, sulla base degli invii effettuati dalle diverse strutture organizzative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008 (ultimo dato disponibile) – in conformità con le direttive impartite dal M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – mette in risalto, in merito all'individuazione del personale dedicato alle attività di supporto, risultati che si discostano in termini significativi rispetto al personale effettivamente adibito alle attività di supporto nell'ambito delle diverse strutture organizzative site in ambito centrale e soprattutto territoriale.

Nel segnalare in via preliminare l'impegno dell'amministrazione di rendere omogenei i dati di classificazione delle funzioni di supporto utilizzati nella rilevazione interna rispetto ai dati trasmessi con la prossima relazione al conto annuale, si avvia come espressamente previsto dalla normativa vigente una riallocazione del personale attraverso interventi di razionalizzazione organizzativa avviati soprattutto sul territorio già attraverso il regolamento in esame.

Complessivamente gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, fatte salve le ulteriori verifiche necessarie ad assicurare una compatibilità tra le risultanze della ricognizione condotta dall'amministrazione e quelle derivate dal Conto annuale in occasione della trasmissione dei dati per la prossima relazione al conto annuale 2010, pur nella differente impostazione metodologica di cui si è detto sopra, si rivolgono sia in ambito territoriale sia in ambito centrale.



E' da evidenziare che le iniziative di riallocazione, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2008, comportano interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a 360 unità, così individuate:

- n. 232 unità, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall'art. 1, comma 404 e segg della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ulteriori n. 128 unità, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 74, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si rinvia alla descrizione analitica contenuta nel piano di riallocazione del personale adibito ad attività di carattere logistico strumentale allegata alla presente relazione.

Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto concerne le previsioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera c), concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, si rappresenta che è stata effettuata una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, nonché all'ulteriore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista dal predetto art. 2, comma 8 – bis del decreto legge n. 194 del 2009 e, si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione. Complessivamente il risparmio ammonta a € 74.189191,88.

Interventi di razionalizzazione sul territorio ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Ministero intende avviare già con il presente regolamento di organizzazione un processo di razionalizzazione della propria struttura territoriale.

Ciò risponde sia al dettato dell'art. 74, comma 3, del citato decreto legge 112 del 2008, sia all'esigenza di far fronte al depauperamento delle risorse umane disponibili per effetto dei reiterati blocchi del turn over. Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 9, della legge 23 novembre 2009, n. 172, stabilisce che ai fini dell'attuazione delle misure previste dal citato art. 74, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a



stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi e gestionali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'ex Ministero del lavoro e previdenza sociale, questo processo di riorganizzazione è favorito anche dalla progressiva razionalizzazione in atto dei servizi informatici del Ministero che consentiranno di concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative di supporto, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico.

L'attuale rete territoriale degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta ancora definita ai sensi del DM n. 687/1996, tenuto conto del trasferimento di competenze in materia di servizi all'impiego dallo Stato alle Regioni e agli enti locali disciplinato dal decreto legislativo n. 469 del 1997.

Il nuovo assetto considera i cambiamenti intervenuti in merito alle competenze delle strutture territoriali, le più generali riforme della pubblica amministrazione e, come già evidenziato, le disposizioni sui processi di sinergia e di integrazione logistica - funzionale da realizzarsi per effetto dell'art.1, comma 9, della legge n. 172/2009 tra il Ministero e gli enti pubblici, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

In questo quadro di riferimento si inserisce la necessità di rendere la struttura organizzativa più rispondente alle esigenze del contesto di azione, di razionalizzare i processi di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di disporre inoltre di flussi di dati, provenienti dai singoli contesti territoriali, opportunamente validati e aggregati.

La valorizzazione del livello regionale, fondata sulla diffusione di sistemi informativi di supporto nella gestione del personale e delle risorse finanziarie, tende alla razionalizzazione della rete degli interlocutori sul territorio per gli interventi di tipo gestionale e di reportistica in modo da garantire un approccio omogeneo alle questioni (formulazione fabbisogni, formazione a cascata, monitoraggio obiettivi delle direttive di secondo livello, raccordo per la contrattazione locale di secondo livello).

La funzione di coordinamento a livello regionale anche per la pianificazione degli interventi ispettivi nel rispetto di quanto fissato dal decreto legislativo n. 124/2004 che ha individuato tale

livello come sede della commissione di coordinamento degli organi ispettivi presenti sul territorio, oltre che sede deputata a risolvere il contenzioso conseguente all'attività ispettiva ministeriale e degli Istituti. L'accento sulla necessaria omogeneità di interpretazione ed approccio ispettivo, conseguente alla Direttiva del Ministro del settembre 2008, postula ancor più un deciso momento aggregativo a partire dall'ambito regionale.

Allo stesso livello deve essere anche potenziata l'interlocuzione in materia di ammortizzatori sociali, politiche per l'occupazione, formazione e soprattutto salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, come confermato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Nell'analisi va peraltro considerato il valore strategico della scelta di una istanza regionale con competenze e strumenti incisivi, operata nel campo della vigilanza dagli altri partners istituzionali come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Invece, per le sedi provinciali, si è dovuto perseguire l'obiettivo di potenziare gli interventi mirati alla produzione di servizi all'utenza, riducendo l'impegno di risorse nelle attività di mantenimento delle strutture.

L'affermazione della *mission* istituzionale e le esigenze di ridurre i costi di funzionamento, determinano quindi il rafforzamento a livello sopra provinciale dei profili di responsabilità gestionale, di coordinamento e verifica, riservando una caratterizzazione prettamente operativa al livello provinciale, finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali primarie.

Il nuovo assetto sarà pertanto costituito da una rete di Uffici Territoriali: le Direzioni Regionali del Lavoro e, nei capoluoghi di provincia, le Direzioni Territoriali del Lavoro, entrambe di livello dirigenziale non generale, le prime destinate ad assolvere funzioni amministrative, di coordinamento e di collegamento strategico con gli interlocutori istituzionali, e le seconde deputate invece ad assolvere i compiti istituzionali operativi e di servizio ai cittadini. Le Direzioni regionali del lavoro assolvono anche alle competenze della Direzione territoriale nel capoluogo di provincia.

Tale assetto si pone in termini funzionali alle soluzioni che sul piano logistico e organizzativo verranno portate avanti in sinergia con gli Istituti previdenziali per la progressiva realizzazione dei poli logistici integrati territoriali.

Nel quadro organizzativo delineato, con l'insediamento dei predetti poli, si potrà realizzare una migliore gestione dell'accoglienza del cittadino e nell'erogazione dei servizi di base (accesso, informazioni sullo stato delle pratiche, provvedimenti a rilascio immediato) e, se necessario, lo smistamento ai Servizi "specialistici" (legale, contenzioso, vigilanza). La soluzione organizzativa ipotizzata dallo schema di DPR consente, comunque, anche in caso di insediamenti separati, la realizzazione delle sinergie perseguite mediante opportuni assetti informatici.



Al contempo, la riprogettazione organizzativa delle strutture territoriali permette, con l'integrazione dei processi e l'individuazione delle opportune sinergie con gli Istituti previdenziali e assicurativi, una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei livelli di spesa.

Sotto il profilo strutturale, si è proceduto - in attuazione di quanto disposto dall'articolo 74, comma 1, lettera a), punto primo, del decreto legge n. 112/2008 - ad un sostanziale ridimensionamento dell'assetto organizzativo territoriale che prevede:

- a) n. 18 Direzioni Regionali del Lavoro;
- b) n. 74 Direzioni Territoriali del Lavoro.

Le Direzioni Regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria) e una mono dirigenziale di livello non generale (Valle d'Aosta).

Tutte le Direzioni Territoriali sono ricondotte ad uffici mono dirigenziali.

Il disegno organizzativo così tracciato persegue pertanto le finalità di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2009, in quanto comporta un sostanziale ridimensionamento del numero degli Uffici dirigenziali di livello non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35% (cfr. tabella sui posti di funzione per il territorio). Determina inoltre un assetto più razionale attraverso una migliore allocazione delle competenze e l'accorpamento in un unico Ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentale e logistico. Relativamente ai livelli territoriali, in vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi della legge 172/2009 art. 9, il disegno è delineato in coerenza con gli assetti organizzativi che si vanno profilando per gli Istituti previdenziali e assistenziali.

L'operazione di riordino prevista per il territorio, considerate da un lato le sinergie da realizzare con gli Istituti previdenziali e d'altro le linee di riforma che caratterizzano il nuovo ciclo integrato delle performance che dovrà andare a regime nel 2011, ha richiesto infine una riflessione specifica sui collegamenti funzionali tra livello centrale e territorio.

Prevede pertanto che l'azione delle Direzioni del lavoro venga portata avanti con il coordinamento operativo esercitato dalla Direzione generale per le politiche del personale, per la logistica, per l'innovazione e il bilancio, in raccordo con le altre Direzioni generali e sulla base del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal Segretariato Generale.

A tale proposito si segnala complessivamente una riduzione del numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale sul territorio pari a n. 65 (si è passati da 183 posti di funzione a 118, rispetto alla precedente articolazione strutturata in n. 18 uffici presso le DRL, in n. 91 uffici presso le DPL ed in 74 posti di funzione di direttore dei settori e servizi - n. 32 presso le DRL e n.

42 presso le DPL); inoltre si rappresenta che detto intervento potrà favorire la riallocazione di n. 290 unità di personale dedicate ad attività di carattere strumentale e di supporto in attività di carattere istituzionale.

Si precisa inoltre che, come già evidenziato, attraverso una progressiva razionalizzazione dei servizi informatici del Ministero e un corretto uso degli strumenti informatici a disposizione, sarà possibile concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico. Tale processo di razionalizzazione sulle direzioni regionali e provinciali del lavoro risponde all'esigenza di delineare una struttura coerente con le mutate funzioni svolte a livello decentrato.

Si precisa infine che, detto processo di riorganizzazione sul territorio, come già evidenziato, dovrà tenere soprattutto conto delle politiche concernenti le sinergie organizzative dirette ad individuare dei modelli organizzativi volti a realizzare integrazioni logistiche e funzionali tra le strutture centrali e periferiche del Ministero, tra lo stesso Ministero e gli Enti vigilati, nonché a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie di attività strumentali e di supporto. Al riguardo si rammenta che la stessa legge n. 172 del 2009 istitutiva dei due Dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute) si prefigge l'obiettivo, attraverso la concentrazione in un unico edificio degli uffici periferici del ministero e degli stessi uffici periferici degli Enti vigilati, di un consistente risparmio delle spese connesse al funzionamento delle sedi dislocate sul territorio assicurando al contempo un'integrazione funzionale ed una migliore fruibilità dei servizi al pubblico. Sull'argomento si precisa che è in corso di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 172 del 2009, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ove verrà definito il modello organizzativo e gestione del processo di integrazione logistica e funzionale tra il Ministero e gli enti pubblici, previdenziali, assicurativi e assistenziali vigilati, nonché definite le linee programmatiche e tempi di realizzazione che nel triennio 2010 - 2012 si prefiggono l'obiettivo finanziario di un risparmio pari a 100 milioni di euro.

Tabella B

art 74, comma 1, lettera c) d.l. n. 112 del 2008; art. 2, comma 8 -bis del d.l. n. 194 del 2009 - (Riduzione dotazione organica)	€ 74.189.191,88
Art 74, comma 1 lettera a) d.l. 112 del 2008 (Dirigenti di livello dirigenziale generale)	€ 613.359,60



Art. 74, comma 1, lettera a) d.l. n. 112 del 2008 (Dirigenti di livello dirigenziale non generale)	€ 6.337.556,90
TOTALE	€ 81.140.108,48

BB

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
 effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
 in sede di

POSITIVO NEGATIVO

gg Il Ragioniere Generale dello S
Carli'o

23 GIU. 2010



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI ORGANICO PERSONALE NON DIRIGENZIALE
AI SENSI DELL'ART. 74, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE N. 133/2008 E DELL'ART. 2, COMMA 8-BIS, LETT. B), DELLA LEGGE N. 25/2010

	Personale in servizio al 1.05.2010 per ex p.e.	DOTAZIONE ORGANICA (D.P.C.M. 5 ottobre 2005)	RETRIBUZIONE PER P.E. (ponderata per p.e.super)	SPESA ORGANICA D.P.C.M. 5.10.2005 (1) X (2)	RETRIBUZIONE MEDIA DI AREA (3)/(1)	DOTAZIONE ORGANICA RIDOTTA EX ART.74 LEGGE 113/2008 E EX ART. 2 LEGGE 25/2010	SPESA ORGANICA PROPOSTO (4) X (5)	DIFFERENZE ORGANICI	CARENZE SU ORGANICO RIDOTTO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Area III	ex C3S-C3	609	€ 43.749,25	€ 43.749.253,41					
	ex C2	3.014	€ 38.954,53	€ 133.029.721,45					
	ex C1S-C1	1.086	€ 35.506,18	€ 88.765.448,14					
	Totale area III	10.109		€ 265.544.423,00	€ 26.130,122	260.361.726,21	20.172,37	20.172,37	1.739
Area II	ex B3S-B3	1.661	€ 33.341,22	€ 70.683.386,40					
	ex B2	910	€ 30.388,98	€ 34.339.551,80					
	ex B1	482	€ 28.770,24	€ 15.823.633,82					
	Totale area II	3.053		€ 120.846.572,02	€ 31.801,73	120.822,28	106.737,2138	16.085,07	1.269
Area I	ex A1S-A1	58	€ 27.104,44	€ 4.065.666,58					
	Totale area I	58		€ 4.065.666,58	€ 27.104,44	4.065,67	221.635,51	217,70	22
Totale aree funzionali	17.820			€ 390.456.661,40		€ 26.130,122	€ 316.267.459,52	€ 2.045,07	€ 3.000

Limite minimo di riduzione di spesa ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. c), legge n. 133/2008: € 351.410.995,26

Ulteriore limite di riduzione di spesa ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, lett. b), legge n. 25/2010: € 316.269.895,73

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TABELLA DETERMINAZIONE RETRIBUZIONI PONDERATE PER POSIZIONE ECONOMICA SUPER

	Personale in servizio al 1.05.2010 per fascia	Personale in servizio al 1.05.2010 per,ex p.e.	Percentuale distribuzione posizioni super	RETRIBUZIONE PER P.E. (comprensiva oneri a carico dello Stato) - ANNO 2010	RETRIBUZIONE PER P.E. (ponderata per p.e.super)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Area III	F5 (ex C3S)	252	41%	€ 45.201,34	€ 43.749,25
	F4 (ex C3)	357	59%	€ 42.724,25	€ 38.954,53
	F3 (ex C2)	3.014	0%	€ 36.638,96	€ 35.506,18
	F2 (ex C1S)	1	100%	€ 35.506,18	
	F1 (ex C1)	1.085			
Totale area III	4.709	4.709			
Area II	F4 (ex B3S)	936	50%	€ 34.193,78	€ 33.341,22
	F3 (ex B3)	825	50%	€ 32.477,30	€ 30.388,98
	F2 (ex B2)	910		€ 30.388,98	€ 28.770,24
	F1 (ex B1)	482		€ 28.770,24	
	Totale area II	3.053	3.053		
Area I	A1S	21	36%	€ 27.667,23	€ 27.104,44
	A1	37	64%	€ 26.785,03	
	Totale area I	58			
Totale aree funzionali	7.820	7.820			

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

TAVOLA DEI COSTI ANNUI DEL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO - CCNL aree non dirigenziali 23.01.2009

FASCIA / POSIZ. ECONOM.	STIPENDIO LORDO Comprensivo IIS	13 ^a MENS.	INDEN. DI AMM.NE	TOTALE VOCI STIP.	INPDAP STATO 24,20%	OPERA PREVID. 5,68%	IMPOSTA IRAP 8,50%	TOTALE CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE	TOTALE EMOLUMENTI LORDI
Ispettore Generale R.E.	€ 31.562,58	€ 2.630,22	€ 4.646,04	€ 38.838,84	€ 9.399,00	€ 2.206,05	€ 3.301,30	€ 14.906,34	€ 53.745,18
Direttore Divisione R.E.	€ 29.333,95	€ 2.444,50	€ 4.353,60	€ 36.132,05	€ 8.743,96	€ 2.052,30	€ 3.071,22	€ 13.867,48	€ 49.999,53
Area III - F5 (C3S)	€ 27.040,81	€ 2.253,40	€ 3.370,44	€ 32.664,65	€ 7.904,85	€ 1.855,35	€ 2.776,50	€ 12.536,69	€ 45.201,34
Area III - F4 (C3)	€ 25.388,44	€ 2.115,70	€ 3.370,44	€ 30.874,58	€ 7.471,65	€ 1.753,68	€ 2.624,34	€ 11.849,67	€ 42.724,25
Area III - F3 (C2)	€ 23.112,30	€ 1.926,03	€ 3.112,08	€ 28.150,41	€ 6.812,40	€ 1.598,94	€ 2.392,78	€ 10.804,13	€ 38.954,53
Area III - F2 (C1S)	€ 21.880,93	€ 1.823,41	€ 2.772,72	€ 26.477,06	€ 6.407,45	€ 1.503,90	€ 2.250,55	€ 10.161,90	€ 36.638,96
Area III - F1 (C1)	€ 21.125,30	€ 1.760,44	€ 2.772,72	€ 25.658,46	€ 6.209,35	€ 1.457,40	€ 2.180,97	€ 9.847,72	€ 35.506,18
Area II - F4 (B3S)	€ 20.517,03	€ 1.709,75	€ 2.483,28	€ 24.710,06	€ 5.979,84	€ 1.403,53	€ 2.100,36	€ 9.483,72	€ 34.193,78
Area II - F3 (B3)	€ 19.372,03	€ 1.614,34	€ 2.483,28	€ 23.469,65	€ 5.679,65	€ 1.333,08	€ 1.994,92	€ 9.007,65	€ 32.477,30
Area II - F2 (B2)	€ 18.197,66	€ 1.516,47	€ 2.246,40	€ 21.960,53	€ 5.314,45	€ 1.247,36	€ 1.866,65	€ 8.428,45	€ 30.388,98
Area II - F1 (B1)	€ 17.303,07	€ 1.441,92	€ 2.045,76	€ 20.790,75	€ 5.031,36	€ 1.180,91	€ 1.767,21	€ 7.979,49	€ 28.770,24
Area I - F2 (A1S)	€ 16.973,04	€ 1.414,42	€ 1.606,20	€ 19.993,66	€ 4.838,47	€ 1.135,64	€ 1.699,46	€ 7.673,57	€ 27.667,23
Area I - F1 (A1)	€ 16.384,56	€ 1.365,38	€ 1.606,20	€ 19.356,14	€ 4.684,19	€ 1.099,43	€ 1.645,27	€ 7.428,89	€ 26.785,03



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle risorse umane e affari generali

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 74, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008.

PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE DEDITO AD ATTIVITÀ LOGISTICO-STRUMENTALI E DI SUPPORTO CON RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed ex Ministero della solidarietà sociale)

In esito agli adempimenti previsti dall'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, a quanto disposto dal comma 1, lett. b), del medesimo art. 74, si espongono in appresso le iniziative intraprese al fine di ottemperare ai predetti adempimenti.

Metodologia utilizzata in ordine alla ricognizione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto

Ai fini dell'individuazione del personale adibito alle funzioni di supporto, il riferimento utilizzato è stato quello dei dati desumibili dal Conto annuale, sulla base degli invii effettuati dalle diverse strutture organizzative dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2008 (ultimo dato disponibile) – in conformità con le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296/2006.

E' da premettere che detta rilevazione si basa sulla ripartizione del tempo effettivamente dedicato all'attività del personale di ciascun ufficio. Tali frazioni di tempo lavorate vengono successivamente riaggregate ed espresse in termini di unità equivalenti di personale che svolge la singola attività. Risulta immediatamente evidente, da un'analisi dei dati del conto annuale riferibili alle attività di supporto, che l'adozione di una non adeguata classificazione e della sua eccessiva frammentazione non consente una appropriata individuazione dell'entità del personale effettivamente adibito alle predette attività.

E' infatti da rilevare come non sia sempre stata opportunamente mirata l'imputazione dei dati alle specifiche attività, da parte delle diverse strutture organizzative in ambito centrale e territoriale. A tale riguardo, al solo fine di fornire un maggiore chiarimento attraverso un'esemplificazione concreta, può farsi riferimento all'attività ispettiva che rappresenta, per gli uffici che operano sul territorio, l'attività quantitativamente



preponderante. Il procedimento attraverso cui si svolge la specifica attività muove dalla programmazione degli interventi e si conclude con la notifica degli esiti ispettivi, cui, sempre più frequentemente, si connette il contenzioso giurisdizionale. Nelle fasi intermedie del procedimento intervengono attività di carattere amministrativo affidate, pure a fronte delle carenze d'organico, a personale amministrativo. Ricondurre le predette attività (gestione dell'archivio cartaceo e informatizzato dei procedimenti ispettivi, raccolta e verifica documentale, predisposizione delle notifiche, elaborazione delle memorie difensive in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.) nell'ambito delle funzioni di supporto porterebbe ad una interpretazione distorta del ruolo svolto dal personale addetto, trattandosi evidentemente di svolgimento di compiti senza ombra di dubbio di carattere istituzionale. Analogamente, la funzione di pianificazione e programmazione dell'attività ispettiva - strettamente correlata, da un lato, all'analisi dei settori produttivi e alla realtà territoriale di specifico riferimento, e dall'altro, alle esigenze di razionalizzazione degli interventi in funzione dell'oculata gestione delle limitate risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento dell'azione di vigilanza - è necessariamente e sicuramente collocabile tra i compiti d'istituto.

Ciò premesso, assumendo, quindi, a riferimento i dati di sintesi desumibili dal Conto annuale 2008 ed apportando tuttavia ai medesimi alcuni aggiustamenti e ridimensionamenti per una più appropriata individuazione del contingente di personale dedicato al supporto, come descritti nell'allegato 1, viene qui di seguito evidenziata la situazione, distintamente per i due ex Ministeri:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Stock supporto = 1.438,18
Totale personale = 8.414
Percentuale personale dedicato al supporto: **17,09%**

- Ministero della solidarietà sociale
Stock supporto = 80
Totale personale = 160
Percentuale personale dedicato al supporto: **50,00%**

- Complessivamente, per i due ex Ministeri:
Stock supporto (1.438,12+80,00) = 1.518, 18
Totale personale = (8.414+160) = 8.574
Percentuale personale dedicato al supporto: **17,71%**

Ne consegue, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2008, la necessità di procedere ad interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a **360 unità**, così individuate:

- **n. 232 unità**, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall'art. 1, commi 404 e segg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- ulteriori **n. 128 unità**, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 74, comma 1, lett. b), del d.l. n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008.



Piani di riallocazione del personale adibito alle funzioni logistico-strumentali e di supporto conseguenti agli esiti dei dati del Conto annuale 2008

Gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, si rivolgono sia all'ambito territoriale che a quello centrale.

E' comunque da evidenziare che le iniziative di riallocazione, in considerazione del sottodimensionamento dei contingenti di personale in servizio, non prevedono il ricorso a procedure di mobilità esterna, né, in termini generali, a procedure di mobilità tra sedi dell'Amministrazione dislocate in diversi ambiti geografici. Tale ultima ipotesi potrebbe riguardare esclusivamente qualche "situazione-limite", in relazione alla specificità dei profili professionali rivestiti dal personale da ricollocare, mentre risulta sicuramente perseguibile l'assegnazione ad altri compiti di carattere istituzionale nell'ambito della medesima struttura organizzativa di appartenenza, previa iniziative di formazione/riconversione dei lavoratori interessati.

a) Tipologia degli interventi previsti ed esiti in termini di ricollocazione

In ordine alla tipologia degli interventi cui si intende dar corso, possono individuarsi due diversi indirizzi attuativi:

Iniziative di razionalizzazione e ottimizzazione, quali:

- quelle mirate a strutture locali che evidenziano un indice percentuale di personale destinato al supporto superiore a quello medio territoriale. In particolare saranno interessati ad operare una ricollocazione interna, previo rafforzamento delle sub-articolazioni dedite all'assolvimento delle funzioni istituzionali, gli uffici territoriali ove si registrano situazioni di eccessivo esubero in ordine all'adibizione ad attività strumentali. Tale individuazione sarà realizzata mediante l'avvio di una apposita ricognizione sul territorio, onde consentire interventi ad hoc.


In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 60 unità di personale.

- l'utilizzo mirato degli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, la facoltà del trattenimento in servizio oltre il 65° anno, e la risoluzione del rapporto in caso anzianità contributiva di 40 anni.

In esito a tale iniziativa è stimabile un recupero di circa 30 unità di personale.

Iniziative di carattere strutturale, quali quelle che muovono da provvedimenti di riassetto organizzativo, sia a livello territoriale che centrale, che potranno consentire una differente ripartizione delle funzioni, costituendo, per tale via, una delle principali modalità di riassegnazione del personale verso le funzioni istituzionali proprie del Ministero. In particolare, relativamente al territorio:

- Attualmente l'organizzazione della rete degli uffici periferici dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale vede la presenza in ogni capoluogo di regione della Direzione regionale del lavoro (complessivamente n. 18 Direzioni regionali, per un totale di 50 posti funzione di livello dirigenziale non generale) e, a livello provinciale, quella della Direzione provinciale del lavoro (complessivamente n. 91 Direzioni provinciali, per un totale di 133 posti funzione di livello dirigenziale non generale). La struttura territoriale attuale si configura quindi su di un complesso di 109 uffici, per un totale di 183 posti funzione di livello dirigenziale non generale.



Lo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, relativamente alla rete territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede una sostanziale rivisitazione del modello organizzativo, sia per quanto si riferisce all'entità degli uffici, che alla diversa articolazione delle competenze. Ciò anche al fine di ottemperare alle riduzioni imposte dall'art. 74, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del d.l. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

In termini di unità, l'assetto territoriale viene infatti ridefinito su n. 18 Direzioni regionali, per un totale di 44 posti funzione di livello dirigenziale non generale, e su n. 74 Direzioni territoriali a livello provinciale, per un totale di 74 posti funzione di livello dirigenziale non generale. La nuova struttura territoriale si configura quindi su un complesso di 92 uffici, per un totale di 118 posti funzione di livello dirigenziale non generale. Presso le Direzioni regionali del lavoro, con riferimento al capoluogo di provincia ove hanno sede le predette Direzioni, vengono accorpate le preesistenti Direzioni provinciali del lavoro, con la conseguente soppressione di diciassette attuali Direzioni provinciali del lavoro.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 50 unità di personale.

In termini di competenze, il nuovo disegno organizzativo della rete territoriale prevede un significativo trasferimento delle attribuzioni relative alla gestione delle risorse umane e finanziarie dal livello provinciale a quello regionale, realizzando, da un lato, una specializzazione delle funzioni, e quindi incidendo in termini di qualità, e, dall'altro, producendo economie di scala, in termini di sostanziale recupero di unità da riassegnare a compiti finali.

In tema di misure di razionalizzazione di carattere strutturale, assume altresì particolare rilevanza il complesso delle iniziative che, in attuazione delle disposizioni normative intervenute nel corso dell'ultimo triennio - art. 1, comma 7, della legge n. 247/2007; art. 74, commi 2 e 3, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008; art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009 - prevedono interventi di natura organizzativa orientati all'attivazione di un processo di sinergie e collaborazioni funzionali tra il Ministero e gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, che si muovono indubbiamente - mediante gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali - nel senso di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale adibito al supporto, attraverso l'utilizzo ottimale ed integrato delle risorse umane. Si richiamano, in proposito, nell'ambito delle iniziative in attuazione delle menzionate disposizioni di legge, le direttive ministeriali in materia (direttiva ministeriale del 14 novembre 2008 recante "linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per gli anni 2009 e 2010, che individuano entrambe obiettivi strategici volti a perseguire il processo di razionalizzazione dei servizi all'utenza mediante la realizzazione dei poli logistici integrati territoriali), nonché la convenzione quadro per la costituzione dei predetti poli logistici integrati territoriali sottoscritta in data 5 maggio 2009 tra questo Ministero ed INPS, INAIL, INPDAP.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 180 unità di personale.

Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la



Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione. E' da evidenziare, al riguardo, che lo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, prevede una gestione integrata e complessiva delle funzioni strumentali, previo accorpamento delle competenze dell'I.T., a sostegno e a supporto delle fasi di definizione, realizzazione e monitoraggio delle politiche del personale, della programmazione e gestione delle risorse finanziarie, nonché delle diverse funzioni trasversali nell'ambito del Ministero.

In esito a tale iniziativa è stimabile una ricollocazione di circa 40 unità di personale.

Parallelamente, verranno impartite apposite istruzioni in merito alla modalità di imputazione delle "aree di intervento" e delle "attività" in riferimento agli adempimenti connessi al Conto annuale per l'anno 2009. Ciò potrà consentire di rendere quanto più possibile congruenti ed affidabili i dati relativi all'esatto dimensionamento delle percentuali di adibizione ai compiti di supporto, permettendo interventi più mirati e corretti per la concreta definizione dei piani di riallocazione.

b) Modalità e tempistica degli interventi previsti

Sulla base di tali premesse, per gli Uffici del territorio, vengono definite le seguenti modalità operative e relative tempistiche:

1. avvio di una ricognizione puntuale su tutte le strutture territoriali, al fine di definire un quadro analitico delle situazioni caratterizzate da eccessivo esubero in ordine all'adibizione di personale ad attività strumentali e di dar corso a primi interventi volti a risolvere casi che si discostano sensibilmente dai valori medi riscontrati su tutto il territorio. Sulla base degli esiti della ricognizione, verranno diramate disposizioni agli uffici interessati per primi interventi di ricollocazione del personale adibito al supporto ad attività di carattere istituzionale. Tale fase sarà realizzata **nel periodo maggio/luglio 2010.**
2. predisposizione di istruzioni agli uffici, con la specifica indicazione per singola sede della quantificazione dei contingenti massimi di unità di personale da destinare al supporto nei limiti del 15% e dell'ulteriore riduzione del 10%, al fine di consentire l'individuazione delle unità che dovranno essere ricollocate per il raggiungimento dei citati limiti. Al riguardo, alla luce di quanto premesso in ordine alla riorganizzazione della rete territoriale nel suo complesso, saranno precisati i criteri in base ai quali orientare la scelta (tipologia del profilo professionale rivestito; posizione dei dipendenti in relazione agli istituti disciplinati dall'art. 72, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, quali esonero volontario, trattenimento in servizio oltre il 65° anno, anzianità contributiva di 40 anni; grado di professionalità raggiunto nello svolgimento delle attività di supporto; valutazione sulle possibilità di riconversione ad altri compiti istituzionali, ecc.). Tale fase sarà realizzata **nel periodo settembre/ottobre 2010.**
3. sulla base delle disposizioni impartite al punto 2, gli uffici individueranno le unità da riallocare, dando opportune indicazioni, per singola posizione, in ordine alle tempistiche previste per la riallocazione, precisando altresì se sussiste la necessità di prevedere specifiche iniziative di formazione/riconversione per lo svolgimento dei nuovi compiti da assegnare. Tale fase sarà realizzata **nel periodo novembre/dicembre 2010.**

4. Dalla compiuta analisi delle proposte degli uffici di cui al punto 2, l'Amministrazione centrale predisporrà – coerentemente alla riorganizzazione che interesserà la rete territoriale – piani di riallocazione, con le opportune quantificazioni e con tempistiche differenziate, in relazione alla esigenza di dover o meno realizzare le richiamate iniziative di formazione/riconversione. Nel primo caso, si procederà alla predisposizione dei programmi formativi e relativa calendarizzazione **entro due mesi dall'emanazione del D.M. di riorganizzazione delle strutture territoriali, ad avvenuta approvazione del D.P.R. di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, preventivando l'effettiva riallocazione del personale interessato **entro i successivi quattro mesi**. Nel secondo caso, le operazioni di riallocazione saranno **definite entro due mesi dall'emanazione del D.M. di riorganizzazione delle strutture territoriali, ad avvenuta approvazione del richiamato D.P.R.**

Per gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, gli interventi operativi saranno orientati all'attuazione di iniziative di riduzione che riguarderanno, sostanzialmente la Direzione delle risorse umane e affari generali e quella della innovazione tecnologica e della comunicazione e che prenderanno il via, tenendo in considerazione gli assetti organizzativi come previsti dallo schema di D.P.R. in attuazione delle modifiche degli assetti istituzionali operati dal d.l. n. 85/2008, come convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e successivamente dalla legge 13 novembre 2009, n. 172. Per quanto riguarda i criteri e le tempistiche si rimanda a quanto già esposto per gli Uffici del territorio.

Sede 4 maggio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SCHEMA DI DPR RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'adozione del regolamento si rende necessaria in forza della legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha comportato l'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente schema di DPR inoltre è predisposto al fine di disciplinare l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dando attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici, in attuazione delle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Il presente schema di DPR inoltre è predisposto al fine di disciplinare l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dando attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici, in attuazione delle misure previste dall'art.1, commi 404 e ss della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e da ultimo dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture di Governo, disciplinando la struttura ed i compiti degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la riorganizzazione della rete territoriale del Ministero.

- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il Regolamento rispetta i principi costituzionali in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici statali, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale n. 3/2001.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel Regolamento disciplinano materie di esclusiva competenza statale e la riorganizzazione della rete territoriale del Ministero è avvenuta in linea con le competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale n. 3/2001.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Nulla da osservare
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nulla da osservare
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da osservare

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Nulla da osservare

PARTE III -- ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Nel testo del Regolamento non sono contenute nuove definizioni normative
- 17) **Vetrifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per Introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**



Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il regolamento sostituisce interamente il vigente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DPR n. 244/2004.

- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
Le norme contenute nel regolamento prevede del DPR 244/2004 e del DPCM 30 marzo 2007.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le norme del regolamento non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.
- 21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materia oggetto del regolamento deleghe aperte.
- 22) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini**
Le norme del regolamento comportano decreti ministeriali di natura non regolamentare.
- 23) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenute congrui e sufficienti, nonché i dati relativi al Conto annuale 2008 - RGS - IGOP.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SCHEMA DI DPR RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Analisi di impatto della Regolamentazione

1. Contesto e obiettivi

A) Quadro normativo vigente

In linea con le previsioni normative che, all'inizio di questa legislatura, hanno previsto l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, questo Ministero a dicembre 2008 prima e, successivamente a marzo 2009, ha presentato lo schema di DPR recante l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridefinendo gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta di almeno il 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine ed il Ministero di destinazione. L'emanazione del regolamento è stata bloccata in sede governativa in considerazione delle scelte politiche che hanno portato, in data 13 novembre 2009, attraverso la legge n. 172 del 2009, all'istituzione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente schema di DPR è predisposto pertanto in attuazione di quanto previsto dalla predetta l. 172/2009, nonché al fine di disciplinare l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dando attuazione alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di strutture e di organici previste dall'art.1, commi 404 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che prevede ulteriori misure di riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale.

B) Carenze e criticità constatate nella vigente situazione normativa

Il provvedimento è stato predisposto sulla base di specifiche disposizioni legislative, volte a razionalizzare e contenere le spese in materia di dotazione organica.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

L'impianto complessivo del provvedimento si pone in linea con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal legislatore in questi anni intese alla razionalizzazione delle strutture ministeriali, anche attraverso un processo di sinergie con gli enti vigilati, alla semplificazione dell'attività amministrativa ed a un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.

D) Obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Ottenimento di precisi e misurabili risparmi di spesa con l'adozione del presente regolamento mediante il taglio delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale, nonché attraverso una razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, idonei a conseguire anche una migliore erogazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, ivi inclusi i processi di sinergia con gli enti vigilati che nel triennio 2010 -2012 assicureranno un risparmio di 100 milioni di euro.

E) Categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatario diretto delle disposizioni del regolamento è il personale, dirigente e non dirigente, dipendente del Ministero. Destinatari indiretti sono tutti gli utenti dei servizi erogati dal Ministero.

2. Procedure di consultazione

In data 11 maggio 2010 sono state consultate le OO.SS. maggiormente rappresentative sia con riferimento alle aree dirigenziali sia con riferimento alle aree funzionali.

3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

Trattandosi di provvedimento da emanare di cogenti disposizioni normative, non è stata presa in considerazione la c.d. "opzione zero", che comporterebbe, comunque, il blocco delle assunzioni, legate infatti al raggiungimento di obiettivi di risparmio.

4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non esistono opzioni alternative all'intervento regolatorio, in quanto il regolamento deve essere adottato in attuazione della legge 172/2009. Nel merito, non sono emerse, nel corso della predisposizione del regolamento, soluzioni diverse da quelle adottate.

5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Le linee di azione sono state definite sulla base di precise rilevazioni contabili e amministrative, effettuate su tutto il territorio. Con il provvedimento, si rafforzano, a livello centrale, le azioni di monitoraggio circa l'attuazione dei programmi e delle attività sul territorio, in collaborazione con il nuovo organismo indipendente previsto dal d.lgs. 150/2009.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione scelta*

Non risultano svantaggi dall'opzione scelta. I processi di razionalizzazione e di sinergia condurranno ad una migliore erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non ci sono specifici obblighi informativi. Tuttavia l'Amministrazione provvederà a dare massima pubblicità attraverso i canali istituzionali già utilizzati.

D) *Comparazione con altre opzioni esaminate*

Non sono state prese in esame altre opzioni

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Trattandosi di un intervento di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali che conduce ad un risparmio di spesa, il provvedimento risulta in linea con le attuali linee di politica economica ed è garantito, nella realizzazione, dall'esistenza di adeguate capacità sia amministrative che gestionali.

6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il rispetto del corretto funzionamento del mercato, finalizzato a migliorare la competitività del Paese, viene garantito attraverso un rafforzamento delle azioni di vigilanza e monitoraggio effettuati a livello centrale e mediante la riorganizzazione degli uffici territoriali, diretta a migliorare la fruizione dei servizi per il lavoro e la rete del sistema impresa.

7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Il provvedimento sarà pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumento del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà monitorato attraverso l'analisi dei dati amministrativi e contabili e dei rapporti dell'Organismo indipendente di valutazione.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

L'intervento di riassetto sarà sottoposto, per la verifica del raggiungimento delle finalità di risparmio e di razionalizzazione, alla VIR.